

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

È costituita una società di Mutuo Soccorso con la denominazione di:

"Fondo Sanitario Aperto

PREVISALUTE - Società di Mutuo Soccorso"

in sigla **"PREVISALUTE"** o **"Fondo Sanitario Aperto PREVISALUTE"**, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Mutua.

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge del 15 Aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne regola anche il funzionamento.

ART. 2 - Sede e durata

La Mutua ha sede nel Comune di Preganziol (TV).

Nello svolgimento della propria attività la Mutua, con delibera degli organi competenti ed in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, può costituire organi e/o istituire sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua.

La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) fatta salva l'ipotesi di scioglimento anticipato previsto dal presente Statuto; il predetto termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

ART. 3 - Scopo ed oggetto

La Mutua ha per scopo - con esclusione di ogni finalità di lucro - la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini.

La Mutua persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di

una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei Soci defunti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.

La Mutua può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

La Mutua, per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra, potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale. In particolare, a puro titolo esemplificato, sarà possibile:

- organizzare e gestire per i propri Soci e per i Soci delle società socie un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N., sia in forma diretta che indiretta. A tale scopo potranno essere stipulate apposite Convenzioni per fornire agli aderenti agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari, delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali di cui necessitano; ovvero, al fine di dotarsi di un network per l'erogazione in assistenza diretta delle prestazioni sanitarie,

potrà essere stipulata una convenzione con un provider amministrativo individuato sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità;

- curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza nei confronti delle famiglie dei propri Soci, dei Soci anziani e/o non autosufficienti e dei Soci che si trovano in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività e, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;

- promuovere a favore dei Soci ricerche scientifiche, programmi di informazione e formazione, per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;

- organizzare direttamente e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc..

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti ed Istituzioni locali, regionali, nazionali che Comunitarie;

- promuovere, costituire e gestire direttamente e/o indirettamente Fondi Sanitari integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- partecipare e/o aderire a Consorzi, Enti e Società che operano in campo mutualistico e sanitario;

- stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale e nazionale che internazionale;

- prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte e Consorzi nel campo della Mutualità, della Cooperazione e del volontariato;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

La società non potrà svolgere altre attività, diverse da quelle espressamente previste dalla Legge per le Società di mutuo soccorso e non potrà svolgere attività di impresa.

ART. 4 - Soci

I Soci si articolano nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci onorari

Il loro numero è illimitato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

La qualifica di Socio decade automaticamente in caso di recesso, decadenza, decesso, esclusione, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il Socio e la Società.

ART. 5 - Soci Ordinari

Sono di diritto Soci Ordinari della Mutua i Soci Fondatori risultanti dall'Atto Costitutivo. Questi non hanno l'obbligo di versare né la quota sociale di iscrizione, né la quota associativa annuale, né i contributi associativi e, in tal caso, non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

Possono diventare Soci Ordinari le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento della Mutua.

L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del/degli Amministratore/i o del Comitato esecutivo a tal fine delegato/i,

al versamento della quota sociale di iscrizione, della quota associativa annuale, se dovuta, e al versamento del contributo associativo di riferimento.

È ammessa, altresì, la nomina a Socio Ordinario:

- di altre società di Mutuo Soccorso, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società;

- di Fondi Sanitari Integrativi richiamati all'art. 1, L.15 aprile 1886, n.3818 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Tali enti possono partecipare all'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

I Soci Ordinari si impegnano ai versamenti necessari e idonei al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo, fermo restando quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo.

Solo i Soci Fondatori, nonché i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale di iscrizione, della quota associativa annuale, se dovuta, dei contributi associativi di riferimento, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

ART. 6 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali o economici per il raggiungimento degli scopi sociali.

Fermo restando quanto previsto dal primo capoverso dell'art.5, i Soci Sostenitori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alla composizione degli organi sociali, designando sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i Soci ordinari.

ART. 7 - Soci Onorari

Possono essere Soci Onorari coloro che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo, né hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutua. Non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali e non possono essere eletti a cariche sociali.

ART. 8 - Beneficiari

In virtù dell'adesione alla Mutua di alcuni degli enti di cui all'art. 5, quarto capoverso, i loro iscritti assumeranno automaticamente la qualifica di Beneficiari ad eccezione di quelli che, eventualmente, comunichino alla Mutua di non voler assumere tale qualifica.

I Beneficiari non possono partecipare all'Assemblea dei Soci, né alla composizione degli organi sociali, ma potranno beneficiare delle prestazioni erogate dalla Mutua.

Assumono altresì la qualifica di Beneficiari i familiari dei Soci, in relazione al Piano sanitario ed alle opzioni scelte.

ART. 9 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Mutua;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota sociale di iscrizione, la quota associativa annuale ed i contributi associativi periodici dovuti, così come determinati nel Regolamento e o dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla propria categoria di appartenenza.

ART. 10 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Mutua presentando apposita richiesta scritta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC al Consiglio di Amministrazione della Mutua secondo quanto previsto dal Regolamento.

Con il recesso termina il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali, salvo quanto diversamente disposto dal Piano sanitario.

Il Socio receduto potrà rientrare a far parte della Mutua soltanto come nuovo Socio, osservando tutte le disposizioni del Piano Sanitario di riferimento riguardanti le nuove ammissioni.

La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

ART. 11 - Decadenza

Il Socio ordinario persona fisica decade dalla sua qualifica in assenza di un Piano Sanitario attivo.

ART. 12 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi e secondo le modalità stabilite nel Regolamento:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e o del Regolamento;
- b) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento;
- c) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutua;
- d) morosità del Socio nel pagamento della quota sociale di iscrizione, della quota associativa annua, e dei contributi associativi.

Il Socio escluso dalla Mutua non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota che fosse affluita nei fondi sociali.

ART. 13 - Organi della Mutua

Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei Soci nelle sue diverse articolazioni;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e delle quote sociale e associativa, fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, ed iscritti nel relativo libro soci. I Soci Ordinari non in regola con il pagamento dei contributi e delle quote sociale ed associativa non saranno convocati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun Socio ordinario ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

All'Assemblea possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di Soci.

ART. 15 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

- a) approvare annualmente il Bilancio consuntivo patrimoniale ed economico, comprendente la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella dei Sindaci, e il bilancio sociale, se dovuto;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente;
- c) approvare o modificare il Regolamento;
- d) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle

proposte dei Soci.

Spetta all'Assemblea straordinaria di:

- a) modificare lo Statuto;
- b) deliberare sulla proroga della durata della Mutua;
- c) procedere alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;
- d) procedere allo scioglimento della Mutua nominando uno o più liquidatori;
- e) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

ART. 16 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve avere luogo in prima convocazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedessero.

Entrambe le Assemblee possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un decimo dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione di entrambe le Assemblee è eseguita mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (indirizzo di posta elettronica), o con altri mezzi dagli stessi indicati, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Fermo restando che la convocazione è efficacemente eseguita nelle modalità sopra indicate, l'avviso di convocazione potrà essere anche pubblicato sul sito internet della Mutua almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione, che può essere tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via

e numero civico;

c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

ART. 17 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Le assemblee, tanto ordinarie, che straordinarie, sono valide:

- in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le modifiche statutarie sono approvate se ottengono anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori iscritti a Libro Soci.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea potrà essere convocata anche in video e/o teleconferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le votazioni sono sempre palesi.

All'inizio di ogni assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

Delle assemblee andrà redatto verbale da trascriversi nel Libro Verbali delle Assemblee.

ART. 18 - Elezioni delle cariche sociali

Possono essere eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione i Soci Ordinari, purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi, della quota sociale della quota associativa, e risultino iscritti nel libro soci della Mutua da almeno 6 (sei) mesi.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito;
- b) i dipendenti della Mutua;
- c) i locatari di immobili di proprietà della Mutua.

La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale si avrà con voto palese sui nomi che la maggioranza dei Soci Fondatori proporranno all'Assemblea.

ART. 19 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) consiglieri.

Essi sono eletti fra i Soci aventi diritto al voto e si applicano ad essi gli artt. 2390 e 2391 del codice civile, durano in carica 3 (tre) esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati indicandone i poteri.

Può nominare anche un Segretario che può essere anche un Socio non

consigliere.

ART. 20 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Mutua ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il Bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, se dovuto;
- c) deliberare o, in caso di delega, ratificare l'ammissione dei Soci;
- d) deliberare l'esclusione dei Soci;
- e) proporre all'Assemblea le modifiche al Regolamento;
- f) proporre l'ammontare della quota sociale di iscrizione, della quota associativa - da inserire nel Regolamento - e dei contributi associativi riferiti ai Piani sanitari;
- g) definire le prestazioni mutualistiche e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai Soci;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- g) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) assumere e licenziare il personale;
- l) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;
- m) istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche;
- n) proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure per singoli atti o categorie di atti. Può inoltre delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti i compiti e le funzioni, il quale sarà tenuto a redigere verbale delle adunanze. In particolare il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Amministratori delegati o a un Comitato esecutivo l'ammissione dei soci alla Mutua, attività soggetta a ratifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Mutua, il Consiglio di amministrazione potrà delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati ai quali nei limiti previsti dalla legge spetterà la rappresentanza della Mutua nei limiti della delega loro conferita.

ART. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione andrà redatto verbale da trascriversi in apposito nel Libro verbali.

ART. 22 - Il Presidente - Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Il solo intervento del Vice Presidente è dimostrazione di assenza o impedimento del Presidente.

In sede di riunione di Consiglio di amministrazione e di Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, subentrerà il consigliere più anziano di età.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati o collaboratori della Mutua.

ART. 23 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e 2 (due) supplenti, anche non Soci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. I Sindaci possono essere scelti anche tra non Soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare i libri sociali, i registri e la correttezza della contabilità, di vigilare sull'andamento della Mutua e di adempiere a tutto quanto

previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo di legittimità degli atti e di controllo legale dei conti.

Le attività del Collegio dei sindaci andranno verbalizzate su apposito libro verbali.

ART. 24 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Mutua è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal Bilancio approvato dai Soci in Assemblea ordinaria e dalle quote sociali di iscrizione; potranno essere costituite Riserve a garanzia delle prestazioni anche mediante l'accantonamento degli avanzi di gestione.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, né all'atto di cessazione individuale, per ciascun motivo previsto dal presente statuto, né al momento dello scioglimento della società di Mutuo Soccorso.

Il Consiglio di Amministrazione, ferma la necessità di mantenere le disponibilità finanziarie necessarie per far fronte alle spese di amministrazione e alle spese correnti della Mutua, ha la facoltà di impiegare parte del Patrimonio sociale in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato; i titoli dovranno essere al più presto intestati alla Mutua;
- b) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;
- c) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

ART. 25 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la Mutua fosse liquidata o perdesse la personalità giuridica si

applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere Pie.

ART. 26 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, e il bilancio sociale, se dovuto, devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato ai fondi di riserva.

Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e il bilancio sociale, se dovuto, devono restare depositati in copia presso la sede della Mutua durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.

Il Bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori entro il mese di aprile e verrà esaminato dal Consiglio di Amministrazione. In conformità alle previsioni di legge è fatto espresso divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o altre poste del patrimonio sociale durante la vita della mutua, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le disponibilità liquide della Mutua possono essere provvisoriamente impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti.

Nel disporre gli impieghi indicati dal comma che precede è fatto tassativo divieto di realizzare operazioni che comportino

l'assunzione da parte della Mutua della configurazione di operatore finanziario professionale o, comunque, il perseguimento di intenti speculativi.

ART. 27 - Liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 28 - Norme finali

Per tutto ciò che non è disposto dal presente Statuto e si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Società di mutuo soccorso e alle altre normative vigenti ad esse applicabili.